

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2572

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disciplina dell'attività professionale agromeccanica

*Presentata il 1° luglio 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante gli importanti passi in avanti già compiuti in Italia, il processo di ammodernamento e di riorganizzazione del settore agricolo, iniziato proprio nei primi anni del nuovo millennio, in particolare con l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è ancora lungi dall'essersi concluso.

Nel contempo, l'essenza stessa dell'attività agricola, tradizionalmente intesa come coltivazione e allevamento, al di là degli interventi legislativi, continua a subire un processo di trasformazione profonda, che contribuisce ad ampliare notevolmente gli orizzonti e le opportunità degli operatori del settore, non solo di quelli vocati alla produzione.

Le imprese agricole devono oggi sostenere la sfida della competitività e del mercato libero e globale, in un contesto europeo che vede sempre più scemare il sostegno in passato garantito dalla Politica agricola comune (PAC).

Riduzione dei costi, razionalizzazione ed efficienza dei fattori produttivi, gestione oculata delle risorse e abbattimento dei costi marginali: queste sono le parole d'ordine delle imprese agricole che intendono permanere sul mercato e mirare a conseguire un reddito comparabile a quello degli altri settori.

È proprio in quest'ottica di ottimizzazione dei fattori produttivi e di riduzione dei costi che si comprendono l'identità e il ruolo dell'impresa agromeccanica quale elemento strutturale della nuova agricoltura, che si propone come strumento produttivo efficace al servizio delle imprese agricole.

Le stesse associazioni categoriali del mondo agricolo attribuiscono all'agromeccanico, oggi più che in passato, una funzione fondamentale per raggiungere l'efficienza dei propri processi produttivi.

L'impresa agromeccanica, infatti, avendo a disposizione macchinari specializzati e all'avanguardia dal punto di vista

tecnologico, con un più ampio margine di utilizzo, può offrire a costi vantaggiosi i servizi che l'azienda agricola dovrebbe altrimenti assicurarsi con macchine di proprietà, a fronte di ingenti investimenti iniziali e di onerosi costi di ammortamento, manutenzione e assicurazione, insieme a quelli necessari per una formazione adeguata del proprio personale dipendente o dei propri collaboratori.

Nonostante il riconoscimento, ottenuto « sul campo », dell'importanza del ruolo dell'impresa agromeccanica, si è dovuto attendere il decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, per veder approvata una prima definizione dell'attività agromeccanica, con la quale si sanciva quantomeno l'esistenza di una categoria che opera in favore del contesto agricolo e che ha segnato le tappe più significative dello sviluppo della meccanizzazione agricola in Italia.

Scopo principale della presente proposta di legge è, pertanto, quello di dare un seguito a quella semplice definizione, disciplinando, in maniera più articolata, l'attività agromeccanica, finora relegata ad una sorta di « limbo » giuridico e costretta ad operare in assenza di punti di riferimento normativi, dando luogo a frequenti casi di vera e propria concorrenza sleale. Tutto ciò, oltre a danneggiare le imprese professionali del comparto, può ripercuotersi anche sulla cattiva qualità delle prestazioni, a tutto danno degli stessi committenti.

Le istanze della nuova PAC sottolineano la funzione pubblica e la responsabilità sociale intrinseche all'azione svolta dai soggetti operanti nel settore agricolo.

In sostanza, si è raggiunta la consapevolezza che chi opera in agricoltura non può prescindere dall'affrontare temi delicati quali territorio, patrimonio rurale e forestale, ambiente, salubrità degli alimenti, igiene degli animali e, non per ultima, salute dell'uomo.

Di qui la necessità di offrire alle imprese agricole servizi condotti con professionalità e perizia, da personale preparato, consapevole dei rischi insiti nell'utilizzo di presidi sanitari e di fertilizzanti ma anche nella gestione delle risorse idriche e del suolo e in tutte le altre operazioni che

normalmente sono eseguite in agricoltura attraverso il mezzo meccanico. Servizi che possano poi essere certificati, a garanzia dei principi già descritti di tutela dell'uomo e dell'ambiente.

La presente proposta di legge, configurandosi come concorrente la materia in esame, detta norme di principio di cui le regioni potranno prevedere un'applicazione differenziata, con possibilità di adattamento alle particolarità del contesto specifico del proprio territorio.

In particolare l'articolo 1 definisce i principi e le finalità nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. Si specifica, inoltre, che la finalità della legge è assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e parità di condizioni di accesso al mercato.

L'articolo 2 definisce l'attività agromeccanica richiamando l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

L'articolo 3 contiene alcune definizioni, tra cui quella relativa alla figura dell'imprenditore agromeccanico.

L'articolo 4 rimanda alla legislazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire norme dirette a favorire lo sviluppo economico e professionale degli imprenditori agromeccanici. Vengono inoltre definite le finalità da conseguire, tra cui la valorizzazione della funzione del servizio delle imprese agromeccaniche, la promozione di una regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, la promozione, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di commissioni arbitrali per la definizione delle controversie tra imprese agromeccaniche e committenti.

L'articolo 5 delimita l'ambito di applicazione della legge alle imprese che effettuano una o più lavorazioni meccaniche inerenti allo svolgimento dell'attività agromeccanica.

L'articolo 6 definisce i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico che le imprese sono tenute a designare, tra cui lo svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale e l'attestato di qualifica attinente all'attività integrato da un periodo di inserimento di

almeno un anno presso imprese del settore. Sono specificate inoltre le materie fondamentali di insegnamento, quali, ad esempio, elementi di meccanica agraria, legislazione in materia di circolazione stradale delle macchine agricole e legislazione in materia di sicurezza del lavoro.

L'articolo 7 disciplina le modalità di esercizio dell'attività e la vigilanza. Le imprese agromeccaniche che effettuano prestazioni di servizi finalizzate alla sistemazione, concimazione e fertilizzazione del terreno, alla distribuzione degli anti-parassitari e dei diserbanti, alla raccolta e stoccaggio dei prodotti agricoli sono tenute, su richiesta dei fruitori delle predette prestazioni, ad autocertificare la « buona esecuzione » delle operazioni colturali.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono prevedere controlli per verificare che le imprese del settore dispongano di macchine, attrezzature e impianti idonei allo svolgimento dell'attività agromeccanica e che abbiano adempiuto alle relative disposizioni e, in particolare:

a) alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi delle mac-

chine impiegate nell'attività agromeccanica;

b) alla puntuale applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;

c) all'integrale applicazione, in presenza di lavoratori dipendenti, del contratto di lavoro e al regolare pagamento dei contributi previdenziali, nonché alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro prevista dalla legge;

d) all'avvenuta copertura assicurativa per il rischio di esercizio.

L'articolo 8 introduce sanzioni amministrative pecuniarie sia per chiunque svolge l'attività disciplinata dalla legge in assenza di uno o più dei requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sia per chiunque si avvalga delle prestazioni di imprese agromeccaniche non iscritte nel registro o, comunque, non abilitate, anche temporaneamente, all'esercizio dell'attività professionale agromeccanica.

L'articolo 9 contiene la normativa transitoria.

L'articolo 10, infine, dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali per la disciplina dell'attività professionale agromeccanica.

2. L'esercizio dell'attività professionale agromeccanica, come definito dall'articolo 2, rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale scopo, la presente legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e parità di condizioni per l'accesso da parte delle imprese del settore, nonché la tutela dei soggetti che usufruiscono delle loro prestazioni di servizi, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

## ART. 2.

*(Definizione dell'attività professionale agromeccanica).*

1. Ai fini della presente legge, costituisce esercizio dell'attività professionale agromeccanica l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente in materia, che esegue, ancorché in modo non esclusivo, almeno una delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

## ART. 3.

*(Ulteriori definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « impresa agromeccanica »: l'impresa che svolge l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2;

b) « imprenditore agromeccanico »: il soggetto che svolge l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2;

c) « camera di commercio »: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) « registro »: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

## ART. 4

*(Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. In conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e produttivo del settore primario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano norme finalizzate a favorire lo sviluppo economico e professionale degli imprenditori agromeccanici e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province, dei comuni e delle camere di commercio.

2. Le competenze esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:

a) favorire un equilibrato sviluppo delle imprese agromeccaniche, promuovendone l'integrazione con le altre attività economiche del settore primario, anche in

funzione di assicurare a quest'ultimo una maggiore competitività;

b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese agromeccaniche, assicurando la migliore qualità delle prestazioni rese dalle stesse in favore dei propri committenti, anche per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti agricoli;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché della loro idoneità ad assicurare prestazioni con un adeguato tasso tecnico-professionale;

d) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese committenti, delle controversie tra imprese agromeccaniche e relativi committenti, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

e) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali delle imprese agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale anche per la definizione e per la pubblicità delle tariffe relative alle prestazioni di servizi inerenti all'attività agromeccanica.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese agromeccaniche, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei

principi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

## ART. 5.

*(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese che effettuano una o più lavorazioni meccaniche inerenti allo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Chiunque usufruisce di prestazioni di servizi, inerenti allo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica, è tenuto ad avvalersi di imprese agromeccaniche iscritte al registro che siano in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6.

## ART. 6.

*(Idoneità professionale).*

1. Per l'esercizio dell'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

b) attestato di qualifica in materia attinente all'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello *post-secondario* superiore o universitario in materia inerente all'attività;

d) svolgimento di un periodo di inserimento presso imprese abilitate del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare o di socio partecipante al lavoro, ovvero di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque compresi nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

2. Il periodo di inserimento di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti all'attività di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: elementi di meccanica agraria; legislazione in materia di circolazione stradale delle macchine agricole e operatrici, definite ai sensi degli articoli 57 e 58 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; legislazione in materia di sicurezza del lavoro; legislazione in materia di uso di carburanti agevolati destinati ad impieghi agricoli; legislazione in materia di utilizzo di fitofarmaci e di tutela della qualità e dell'ambiente; tecniche agronomiche e agromeccaniche; nozioni di gestione aziendale e di modalità di relazione con la clientela.

5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale agromeccanica gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati e riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

ART. 7.

*(Modalità di esercizio dell'attività professionale agromeccanica e vigilanza).*

1. Ogni impresa che esercita l'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1, deve designare, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6.

2. Le imprese agromeccaniche che effettuano prestazioni di servizi finalizzate alla sistemazione, concimazione e fertilizzazione del terreno, alla distribuzione degli antiparassitari e dei diserbanti alla raccolta e stoccaggio dei prodotti agricoli sono tenute, su richiesta dei fruitori delle predette prestazioni, ad autocertificare la buona esecuzione delle operazioni colturali rilevanti ai fini della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione a scopo alimentare, zootecnico o mangimistico. La predetta autocertificazione è rilasciata dalle imprese agromeccaniche anche al fine di renderne identificabili gli interventi che hanno diretta influenza sull'attribuzione di aiuti obbligatoriamente vincolati al rispetto di norme comunitarie o nazionali relative alla salute dell'uomo, delle piante e degli animali e all'ambiente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche delle camere di commercio, possono prevedere controlli per verificare che le imprese del settore agromeccanico, al momento della loro iscrizione al registro, oltre che essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 6,

dispongano di macchine, attrezzature e impianti idonei allo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica e che abbiano adempiuto alle relative disposizioni e, in particolare:

a) alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi delle macchine impiegate nell'attività professionale agromeccanica, prevista ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

b) alla puntuale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;

c) all'integrale applicazione, in presenza di lavoratori dipendenti, del contratto di lavoro e al regolare pagamento dei contributi previdenziali, nonché alla copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro prevista dalla legge;

d) all'avvenuta copertura assicurativa per il rischio d'esercizio.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, agli effetti della regolamentazione dell'attività professionale agromeccanica e della vigilanza sull'esercizio della medesima, possono costituire apposite commissioni e prevedere l'istituzione di albi o di elenchi atti a identificare le imprese abilitate a esercitare la predetta attività.

#### ART. 8.

##### *(Sanzioni).*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per le omesse iscrizioni al registro, nei confronti di chiunque svolge l'attività disciplinata dalla presente legge in assenza di uno o più dei requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti sono irrogate, da parte delle autorità competenti, sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 300 euro e non superiori a 6.000 euro, secondo le

procedure stabilite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Chiunque si avvale delle prestazioni di imprese agromeccaniche non iscritte al registro, o, comunque, non abilitate, anche temporaneamente, all'esercizio dell'attività professionale agromeccanica, è soggetto, da parte delle autorità competenti, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 200 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure stabilite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo abilitante all'esercizio dell'attività professionale agromeccanica.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### ART. 9.

*(Norme transitorie).*

1. Le imprese agromeccaniche già iscritte al registro per lo svolgimento del-

l'attività professionale agromeccanica alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese agromeccaniche autorizzate ai sensi del comma 1 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale di cui all'articolo 6.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese agromeccaniche alle proprie disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

#### ART. 10.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

